



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 18 dicembre 2013 n.173

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 12 della Legge 31 ottobre 2013 n. 153;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.9 adottata nella seduta 10 dicembre 2013;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

EMISSIONE DI TITOLI DELLO STATO “REPUBBLICA DI SAN MARINO, ZERO COUPON, 29 DICEMBRE 2023”

Art. 1

(Emissione)

1. Ai sensi dell'articolo 12 della Legge 31 ottobre 2013 n. 153 è disposta l'emissione di titoli di debito dello Stato denominati “Repubblica di San Marino, zero coupon, 29 dicembre 2023” allo scopo di acquisire le risorse finanziarie per sostenere gli interventi di cui all'articolo 13 della medesima Legge.

Art. 2

(Caratteristiche del prestito e dei titoli di debito)

1. I titoli di cui al precedente articolo 1 hanno le seguenti caratteristiche:

- **Tipologia del titolo di debito:** “zero coupon”, senza corresponsione di interessi sotto forma di cedole periodiche, il cui rendimento è unicamente costituito dalla differenza fra il valore di rimborso e il valore di emissione
- **Emittente:** Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino
- **Valore nominale complessivo massimo dell'emissione:** 98.000.000,00
- **Valuta di denominazione:** euro
- **Valore nominale unitario del titolo non frazionabile:** 500.000,00
- **Numero massimo di titoli oggetto di emissione:** 196
- **Data di godimento iniziale:** 30 dicembre 2013
- **Data di scadenza:** 29 dicembre 2023
- **Durata:** anni 10
- **Data di regolamento delle sottoscrizioni:** 30 dicembre 2013
- **Prezzo di emissione:** 86,735 per cento del valore nominale unitario

- **Prezzo di rimborso a scadenza:** 100 per cento del valore nominale unitario
- **Tasso di rendimento annuo lordo:** 1,433%
- **Prezzo di rimborso anticipato (eventuale):** prezzo di emissione incrementato degli interessi maturati fino alla data del rimborso calcolati sulla base del tasso di rendimento annuo lordo
- **Convenzione di calcolo:** Act/Act.

Art. 3

(Agente pagatore)

1. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino, in qualità di agente pagatore, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera d) della Legge 29 giugno 2005 n. 96, interviene, per conto dell'Emittente, nel regolamento delle operazioni di sottoscrizione e di rimborso dei titoli di cui al presente decreto delegato.

Art. 4

(Dematerializzazione e regime di circolazione)

1. I titoli previsti dal presente decreto delegato sono nominativi e gestiti in regime di dematerializzazione, essendo rappresentati da iscrizioni contabili in favore degli aventi diritto.
2. Il servizio di gestione accentrata dei titoli dematerializzati è affidato alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
3. La circolazione dei titoli o la costituzione di vincoli sui medesimi avviene unicamente per il tramite della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, la quale effettua le necessarie registrazioni, previa istanza delle parti interessate, corredata da scrittura autenticata da un notaio sammarinese che attesti la volontà di procedere al trasferimento della titolarità dei titoli o alla costituzione di vincoli sui medesimi.
4. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino censisce, tempo per tempo, i dati identificativi dei titolari dei titoli e dei soggetti a favore dei quali sono costituiti vincoli, unitamente al numero dei titoli di rispettiva pertinenza. I diritti sono opponibili ai terzi, inclusi l'Emittente e l'agente pagatore, solo per effetto e a seguito dell'iscrizione degli stessi presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
5. In ogni caso, la sottoscrizione, il trasferimento o la costituzione di vincoli non possono avvenire da parte o a favore di soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 12, comma 2, lettera e) della Legge 31 ottobre 2013 n. 153, fatto salvo l'utilizzo dei titoli previsti dal presente decreto delegato in operazioni bancarie passive di pronti contro termine.

Art. 5

(Modalità e condizioni di collocamento)

1. Il periodo di collocamento dei titoli di debito ha inizio alle ore 9.00 di venerdì 20 dicembre 2013 e termina alle ore 13.00 di lunedì 23 dicembre 2013. I titoli sono collocati al prezzo di emissione di cui all'articolo 2.
2. Le richieste di sottoscrizione, non revocabili, devono pervenire, in forma scritta, alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino ed essere firmate dal legale rappresentante o da persona munita dei necessari poteri in nome e per conto del soggetto richiedente.
3. La richiesta deve specificare il numero di titoli da sottoscrivere e il corrispondente valore nominale complessivo.
4. I titoli sono sottoscrivibili per un valore nominale minimo pari a euro 1.000.000,00 (un milione) o per suoi multipli.
5. L'assegnazione dei titoli avviene seguendo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste di sottoscrizione valide.

6. Il collocamento può essere chiuso anticipatamente e comunque al raggiungimento di un ammontare di sottoscrizioni pari al valore nominale complessivo massimo dell'emissione.

7. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino comunica, in forma scritta, ai sottoscrittori l'accoglimento totale o parziale oppure il diniego delle richieste di sottoscrizione entro le ore 18.00 di lunedì 23 dicembre 2013.

8. Il regolamento delle sottoscrizioni è effettuato mediante addebito dell'importo, calcolato come prodotto tra il prezzo di emissione e il valore nominale sottoscritto, con data valuta 30 dicembre 2013, sul conto del sottoscrittore acceso presso l'agente pagatore.

Art. 6
(Rimborso)

1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il rimborso dei titoli avviene al valore nominale in un'unica soluzione alla data di scadenza degli stessi.

2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), della Legge 31 ottobre 2013 n. 153 è facoltà dell'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino di procedere al rimborso anticipato, anche parziale, dei titoli emessi in concomitanza dell'ultimo giorno lavorativo di ciascun semestre solare, da effettuare con un preavviso di almeno 90 giorni di calendario e in base a quanto stabilito dai bilanci di previsione o dalle leggi di variazione del bilancio di previsione che ne prevedono le modalità, l'ammontare e la copertura finanziaria.

3. Il rimborso è eseguito dall'agente pagatore previa messa a disposizione da parte dell'Emittente delle somme necessarie.

Art. 7
(Foro competente)

1. Per qualsiasi contestazione inerente ai titoli di cui al presente decreto delegato è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria sammarinese.

Art. 8
(Norme finali)

1. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino potrà fornire, sul proprio sito internet (www.bcsm.sm), nel rispetto delle disposizioni del presente decreto delegato, indicazioni operative e la modulistica inerente al collocamento, alla circolazione e al rimborso dei titoli.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 18 dicembre 2013/1713 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Capicchioni – Anna Maria Muccioli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini

